

**INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 E
DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL 29/04/2010, RECANTE "LINEE GUIDA
APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004"**

Premessa

Come è noto, dal 1 Gennaio 2006 sono divenuti applicabili i Regolamenti CE n. 852/2004 e n.853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e dei prodotti di origine animale.

Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, compresa la produzione primaria, sono pertanto assoggettate a procedura di registrazione, qualora non sia previsto l'obbligo del riconoscimento ai sensi degli specifici Regolamenti.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3160 del 22/12/2006 la Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito l'Accordo 9/2/06, con il quale la Conferenza Stato Regioni aveva nel frattempo approvato specifiche linee guida in materia di sicurezza alimentare, applicative del Regolamento CE n. 852/2004.

La DGR 3160/06, successivamente modificata con DGR 2003/08, era preordinata all'uniformità e omogeneità di attuazione del Regolamento CE n. 852/2004 su tutto il territorio regionale.

Nell'ambito della sicurezza alimentare rientrano anche i Regolamenti CE n. 1069/2009, n. 183/2005 e n. 767/2009 e il Regolamento UE n. 142/2011, nonché, per omogeneità di procedura amministrativa, le attività collegate alla riproduzione animale di cui ai D.Lgs. 633/1996 e 132/2005 e dei Decreti del Presidente della Repubblica 241/1994 e 242/1994.

Le Aziende per l'Assistenza Sanitaria (AAS) sono individuate quali Autorità Competenti Locali (ACL) ai fini dell'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare; ad esse spetta, per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione, la titolarità dei procedimenti amministrativi concernenti la registrazione e, ove previsto, il riconoscimento delle attività del settore alimentare, nonché i connessi procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito delle attività del controllo ufficiale.

Il definitivo superamento dell'autorizzazione sanitaria di cui alla L. 283/62, esplicitamente sancito dal D.Lgs 193/07, ha consentito di definire la notifica, prevista dalla normativa comunitaria ai fini della registrazione, quale comunicazione che l'operatore presenta all'Ente competente e che attesta che l'attività viene svolta nel rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria applicabile.

Con l'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 29/04/2010 sono state in particolare definite le procedure di notifica delle imprese alimentari alle ACL.

Contestualmente il legislatore ha qualificato lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) come ufficio per la semplificazione nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ha individuato il SUAP quale unico punto di accesso territoriale per tutti i procedimenti che hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE e tutte le vicende afferenti agli impianti produttivi, ivi inclusi quelli afferenti alle imprese alimentari.

L'elenco dei SUAP della Regione Friuli Venezia Giulia è consultabile sul sito impresainungiorno.gov.it.

Il D.P.R. 160/2010 stabilisce che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive e i relativi elaborati tecnici e allegati siano presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP del Comune competente per territorio.

Per presentazione con modalità telematica si intende quella effettuata tramite un "portale" rispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato tecnico del DPR 160/2010, qual è il portale regionale "SUAP in rete".

Lo SUAP verifica la completezza formale della documentazione presentata e provvede immediatamente all'inoltro telematico della notifica di inizio/variazione attività delle imprese alimentari all'ACL competente per territorio.

Per inoltro telematico si intende la trasmissione effettuata in cooperazione applicativa; solo nel caso in cui tale modalità non sia disponibile si procede attraverso modalità alternative come, ad esempio, l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).

L'ACL competente per territorio adotta modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione, anche di eventuali richieste aggiuntive, ed è lo stesso SUAP che assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva.

Date queste premesse, è necessario ridefinire le procedure di notifica alle ACL, tramite lo SUAP, dell'inizio/variazione delle attività delle imprese alimentari soggette alla registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004.

È opportuno precisare che, nel nuovo contesto legislativo, i Regolamenti comunali in materia di igiene degli alimenti, qualora in contrasto con le normative vigenti, non possono più espletare alcun effetto prescrittivo e cogente. Resta, invece, impregiudicato il valore dei Regolamenti comunali concernenti materie diverse, quali ad esempio i Regolamenti edilizi, nonché ogni altra normativa concernente aspetti diversi da quello della produzione, somministrazione e commercializzazione degli alimenti.

Restano valide eventuali disposizioni specifiche per particolari settori di attività, quali ad esempio il D.P.Reg. n. 0179/Pres dd. 01 settembre 2015 "Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle "Piccole Produzioni Locali" di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011), il D.P.Reg. n. 044/Pres dd. 21 marzo 2014 "Regolamento recante modifiche al regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011) emanato con D.P.Reg. 14 luglio 2011 n. 0166/Pres, la Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 "Disciplina dell'agriturismo" e s.m.e i. ed eventuali altre disposizioni purché non in contrasto con i principi indicati dal Regolamento (CE) n. 852/2004.

Riguardo all'inizio dell'attività, appare utile ricordare che la notifica sottintende la conformità dell'impresa ai pertinenti requisiti d'igiene previsti dalla normativa comunitaria e dalle eventuali norme nazionali e regionali e che per l'esercizio di ogni specifica attività sarà comunque necessario il rispetto degli ulteriori adempimenti previsti da ogni altra normativa vigente. Rimangono altresì in vigore le norme e indicazioni previgenti non in contrasto con questa Deliberazione e con il presente allegato.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano:

- a) agli stabilimenti che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
- b) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004, ma soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;

Le presenti disposizioni non si applicano:

agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, aromi, enzimi alimentari, integratori alimentari, alimenti destinati alla prima infanzia, alimenti destinati a fini medici speciali compresi quelli per la prima infanzia, alimenti destinati a una alimentazione particolare, alimenti addizionati di vitamine e minerali, semi e germogli.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini delle presenti indicazioni operative valgono tutte le definizioni contenute nei Regolamenti comunitari 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 2073/2005, 2074/2005 e s.m.i., nonché quelle contenute nei vigenti Accordi Stato Regioni riportanti indicazioni applicative dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, per quanto applicabili.

In particolare si intende per:

- "Operatore del settore alimentare" OSA: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
- "Produzione primaria": tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione; sono inoltre incluse la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.
- "Prodotto primario": quanto indicato al punto 1 dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010, relativo alle Linee guida applicative del Reg. (CE) n. 852/2004.
- "Consumatore finale" *il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare* (Reg. (CE) n. 178/2002). Si ricorda che, ai sensi della L. 155/2003, sono considerati consumatori finali anche tutte le organizzazioni

non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

- “Autorità competente locale” ACL: l'autorità locale di uno Stato membro designata per l'effettuazione dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare (Aziende per l'Assistenza Sanitaria - AAS).
- “Sportello unico per le attività produttive” SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.
- “Portale”: il sito regionale “SUAP in rete”, previsto dalla L.R. 12 febbraio 2001, n. 3, nonché dal D.P.Reg. 23 agosto 2011, n. 0206/Pres., riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività o analogo sito dotato delle caratteristiche previste dal DPR n. 160/2010.

Art. 3 - Obbligo di notifica ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 ai fini della registrazione

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 pone l'obbligo per gli operatori del settore alimentare (OSA) di notificare ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione), per consentire all'autorità competente di conoscerne localizzazione e tipologia di attività, ai fini dell'organizzazione dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento (CE) n. 852/2004.

1. Sono soggetti a obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, con le modalità indicate all'articolo 6, tutti gli stabilimenti del settore alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell'impresa alimentare) che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti, a cui non si applichi il riconoscimento previsto dai Regolamenti (CE) n. 852 e 853/2004.

La notifica riguarda l'apertura, la modifica strutturale dello stabilimento e le altre variazioni sostanziali di cui all'articolo 11 e comprende anche la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004 e delle altre normative pertinenti in materia di sicurezza alimentare, in funzione dell'attività svolta.

2. Sono, altresì, soggetti a obbligo di notifica:

- a) la produzione primaria in generale, fatto salvo quanto specificato all'art. 5, comma 2;
- b) il commercio per via telematica;

3. Sono inoltre soggette a notifica ai fini della registrazione anche le seguenti attività, che trattano prodotti di origine animale, alle quali non si applica il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004:

- a) la fornitura diretta, da parte di imprese agricole e/o agrituristiche di piccoli quantitativi di carni di pollame e lagomorfi ivi allevati e macellati:
 - al consumatore finale;
 - agli esercizi al dettaglio o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, a livello locale, che forniscono direttamente il consumatore finale.

Per quanto attiene alla fornitura diretta al commercio al dettaglio e al mercato locale vale quanto precisato nella D.G.R. 19 novembre 2009, n. 2564.

Per quanto riguarda la fornitura di 'piccoli quantitativi', deve farsi riferimento alle 2 seguenti fattispecie:

- la vendita diretta occasionale di piccole quantità distribuite nel corso dell'anno da parte di aziende agricole che allevano fino a 250 capi avicunicoli /anno complessivi;
- l'attività delle aziende agricole che allevano più di 250 capi avicunicoli/anno, purché non vengano macellati per la vendita più di 7000 capi/anno di pollame con un massimo di 50 capi/giorno e più di 1000 lagomorfi, con un massimo di 30 capi/giorno

- b) la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale correlata alla produzione primaria (comprendente le operazioni di mungitura e di conservazione del latte in azienda) tramite:
- distributori automatici;
 - altri dispositivi collocati in luoghi diversi dal sito di produzione del latte (allevamento);

Qualora l'azienda sia già registrata per la produzione di latte, l'attività di vendita occasionale nel sito di produzione di piccoli quantitativi di latte direttamente al consumatore finale non è soggetta a ulteriore notifica

- c) la vendita di altri alimenti di origine animale da parte delle imprese del commercio al dettaglio, compresi gli agriturismi e le aziende agricole, qualora la preparazione e/o trasformazione di prodotti di origine animale sia effettuata nei laboratori annessi ai propri spacci, per la cessione diretta al consumatore finale, nonché ad altro laboratorio annesso a un esercizio di commercio al dettaglio o ad altro esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione.

In questi due ultimi casi la cessione può avvenire:

- nell'ambito di tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
 - nell'ambito delle province contermini della regione limitrofa o di uno stato confinante, previo accordo tra gli stati membri,
- sempre a condizione che questa attività di vendita non sia prevalente rispetto alla vendita effettuata al consumatore finale nell'esercizio annesso al laboratorio

- d) l'attività di commercio, eccedente i piccoli quantitativi di cui alla DGR 2564/2009, da parte di coloro che effettuano l'attività venatoria e che sono muniti di attestato che dimostri la frequentazione e il superamento di un corso specifico per "persona formata", così come previsto dal decreto del direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria 3 settembre 2014 n. 820/SEVE, "istituzione del cacciatore formato - acquisizione della qualifica"

- e) "centro di sosta" adibito allo stoccaggio temporaneo delle carcasse di selvaggina selvatica cacciata.

4. Situazioni particolari

Tabaccherie: oltre alla vendita dei generi di monopolio possono effettuare, dietro presentazione di apposita notifica allo SUAP da parte del titolare della rivendita, la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale per tabaccai ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 114/98, tra cui sono compresi i pastigliaggi vari. Ai sensi dei Regolamenti (CE) 178/2002 e 852/2004 il tabaccaio risulta a tutti gli effetti operatore del settore alimentare e responsabile degli obblighi che ne corrispondono.

Al fine di facilitare l'esercizio legittimo delle proprie attività, si ritiene necessario che le tabaccherie e le altre attività similari non ancora registrate ai sensi del Reg (CE) 852/2004 (esercizi annessi a distributori carburanti, cinema, teatri, edicole ecc.) che effettuano la vendita di alimenti non deperibili che non necessitano di particolari condizioni di conservazione, adempiano alle seguenti indicazioni:

- obbligo di notifica ai fini della registrazione secondo le modalità definite nel presente documento; considerate le caratteristiche di tale forma di vendita, non è necessaria la presentazione della planimetria;
- conoscenza generale delle norme di igiene: l'obbligo della formazione per il titolare dell'attività e i suoi addetti si considera ottemperato quando gli stessi sottoscrivono il documento "Norme di corretta igiene per la manipolazione di alimenti e bevande" come previsto dalla circolare n. 13499 SPS/VETAL del 10.07.2008;
- mantenimento delle registrazioni inerenti all'acquisto dei prodotti alimentari per un periodo adeguato (non inferiore a un anno dalla scadenza del termine minimo di conservazione), predisponendo procedure per l'individuazione di tutti i fornitori che possano consentire, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato.

Commercio elettronico senza magazzino: obbligo di notifica ai fini della registrazione secondo le modalità definite nel presente documento. Considerate le caratteristiche di tale forma di vendita, non è necessaria la presentazione della planimetria;

Scuole alberghiere, scuole di cucina e altre scuole/enti di formazione che producono/preparano alimenti: è necessaria la notifica qualora le preparazioni siano destinate alla somministrazione e/o commercializzazione.

Rifugi: sono assimilati alle attività di ristorazione.

5. Qualora, nell'ambito di una stessa struttura operino più imprese facenti capo a diversi operatori del settore alimentare, è necessaria una notifica per ogni impresa.

In particolare, ogni impresa alimentare che intende avviare un'attività all'interno di un centro commerciale/supermercato/ipermercato deve notificarsi. Qualora la stessa sia titolare di più attività svolte in sedi diverse all'interno della struttura, dovrà presentare tante notifiche quante sono le sedi di attività.

Se un'impresa già registrata cede ad altro OSA una parte dei locali (ad es. un'attività di commercio già registrata cede un'area ad un altro imprenditore per il commercio di prodotti specifici), è tenuta a presentare una notifica di variazione dell'attività già registrata. Contemporaneamente l'OSA che acquisisce la gestione di quella parte dei locali, deve presentare una notifica di nuova attività.

6. Qualora uno stesso soggetto/impresa svolga la stessa attività o attività collegate (ad esempio, produzione di alimenti e vendita degli stessi) in sedi diverse, dovrà effettuare la notifica per ogni singolo insediamento.

7. Qualora l'OSA effettui il previsto trattamento di bonifica preventiva presso la propria sede mediante congelamento a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ per 24 ore, o $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$ per 15 ore, o altro trattamento equivalente, in ogni parte della massa di pesce e/o preparazioni gastronomiche contenenti pesce da consumarsi crudo o praticamente crudo, deve darne specifica informazione all'ACL nell'ambito della notifica ai fini della registrazione o del suo aggiornamento, così come previsto da nota del Ministero della Salute prot. n. 4379-P del 17/02/2011.

Art. 4 – Esclusioni dal campo di applicazione

Sono esclusi dal campo di applicazione del Reg. (CE) n. 852/2004 e quindi dall'obbligo di notifica, nonché dall'obbligo di dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004:

- la produzione primaria per uso domestico privato;

- la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;

- la fornitura diretta occasionale e su richiesta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali (compresi gli esercizi di somministrazione) che forniscono direttamente il consumatore finale nell'ambito della stessa provincia o delle province contermini e comunque di tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia, delle province contermini della regione limitrofa o di un altro stato confinante, previo accordo tra gli stati membri, a condizione che l'attività in questione non sia prevalente rispetto alla vendita effettuata, nell'esercizio stesso, al consumatore finale.

L'esclusione dal campo di applicazione del Regolamento per il produttore primario che commercializza direttamente piccole quantità di alimenti non esime tale operatore dall'applicazione, durante la sua attività, delle regole base dell'igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro. Sono fatte salve, inoltre, le norme specifiche di settore.

In ogni caso, l'OSA che acquista alimenti da un produttore non registrato ha comunque l'obbligo di mantenerne la rintracciabilità e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista (Reg. (CE) 178/2002);

- i gruppi di acquisto solidale formalmente costituiti che sono equiparati al "consumatore finale" in quanto non utilizzano i prodotti alimentari nell'ambito di un'operazione o di un'attività d'impresa;

- l'attività saltuaria di alloggio e prima colazione (bed and breakfast), in quanto qualificata a conduzione familiare e assimilata all'uso abitativo per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari.

- Comunità alloggio: nel caso di comunità alloggio e di altre tipologie di comunità similari e definite nelle norme di settore socio-assistenziale, incluse le strutture previste per gli interventi di prossimità, indipendentemente dal numero degli ospiti, se si tratta di autogestione assimilabile ad attività di preparazione familiare, non è necessaria la notifica e la comunità alloggio non è assoggettata alle imposizioni

del Regolamento (CE) n. 852/2004.

Art. 5 – Esclusioni dall'obbligo di notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. (CE) n. 852/2004.

1. Gli stabilimenti e le attività che siano già in possesso di autorizzazione sanitaria, nulla osta, registrazione, o altro titolo assimilabile, rilasciati in conformità ad altre norme specifiche e di settore in materia di allevamenti di animali, alimenti, bevande, sottoprodotti di origine animale (SOA), *non sono soggetti a nuova registrazione*. Soltanto in caso di modifiche sostanziali dell'attività e/o dei locali dovrà essere avviata una **procedura di registrazione** (vedi art. 11).

2. Nell'ambito della produzione primaria, le aziende già in possesso di registrazione, rilasciata in base a norme specifiche del settore veterinario in materia di registrazione degli allevamenti, non sono soggette a nuova notifica. Per tali aziende, gli obblighi previsti dall'art. 6 punto 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sono assolti tramite la registrazione già effettuata ai fini della normativa veterinaria di riferimento, con l'inserimento nella specifica banca dati. L'obbligo si considera assolto anche per le aziende di produzione primaria che trattano alimenti di origine vegetale qualora risultino iscritte in registri pubblici correlati all'esercizio stesso dell'attività e consultabili dalle ACL.

Resta inteso che ogni nuova diversa attività intrapresa, relativa alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, che non rientri nella produzione primaria (ad esempio, l'essiccazione dei prodotti o la produzione di conserve alimentari) dovrà essere notificata all'ACL competente.

3. Situazioni particolari.

Farmacie e parafarmacie: essendo già in possesso, dal momento dell'inizio della loro attività, di specifica autorizzazione, sono esentate da ulteriore notifica ai fini della registrazione.

Al fine di completare l'iter della registrazione previsto dai Regolamenti comunitari, si ritiene quindi sufficiente la trasmissione, interna all'ACL, dei dati relativi alle singole farmacie, dal Servizio Farmaceutico al Servizio di Igiene degli Alimenti (SIAN).

Art. 6 - Modalità di notifica ai fini della registrazione e della dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004

L'operatore del settore alimentare trasmette la notifica allo SUAP competente, il quale controlla automaticamente tramite il portale la completezza formale della documentazione e la inoltra all'ACL.

La ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal portale consente di iniziare l'attività e va conservata con copia della notifica.

L'ambito di competenza è così definito:

- a) ACL nella quale si trova la sede operativa dello stabilimento per le attività svolte in sede fissa (compresi i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche);
- b) ACL dove ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) per le attività prive di stabilimento (quali ad esempio l'intermediazione o il commercio elettronico senza deposito), fermo restando quanto specificato al seguente art. 7, punto 1 per la vendita su aree pubbliche.
- c) ACL nella quale ha sede il comune di residenza del cacciatore formato, nel caso di commercio di selvaggina cacciata correlata all'attività venatoria.

Le ACL provvedono alla registrazione o, per le imprese del settore primario, se del caso, verificano la registrazione presso una banca dati ufficiale tra quelle esistenti e consultabili.

Gli operatori del settore alimentare che svolgono le attività di cui all'articolo 3 della presente Deliberazione, utilizzano la modulistica allegata al presente atto.

L'operatore alimentare contribuisce finanziariamente, per l'espletamento dell'attività di registrazione da parte dell'AAS, versando a favore della medesima l'importo di € 40,00 per ogni nuova attività da registrare e di € 20,00 per ogni variazione della medesima.

Nei casi di affitto dello stabilimento, dell'esercizio o dell'attività, la notifica deve essere presentata dal soggetto (impresa) che svolge effettivamente l'attività.

Nel caso di notifica di nuova impresa alimentare, la ricevuta rilasciata da un "portale" rispondente alle caratteristiche tecniche del DPR 160/10, ovvero, in mancanza di esso, la ricevuta della PEC, legittima l'operatore del settore alimentare (OSA) a iniziare l'attività, fatti salvi i vincoli temporali previsti da normative di settore ed eventuali cause ostative rilevate dall'ACL e comunicate all'OSA per il tramite dello SUAP.

4. Le attività soggette a registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 devono essere notificate secondo quanto previsto dalla presente Deliberazione, anche se effettuate in stabilimenti già assoggettati a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/04 o ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, quando svolgono anche attività diverse da quelle riconosciute.

Art. 7 - Modalità di notifica ai fini della registrazione e dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004 delle imprese che operano su aree pubbliche

1. Per le attività finalizzate alla vendita su aree pubbliche di generi alimentari, nonché per tutti i laboratori e i depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche, l'ambito di competenza è così definito:

- a) ACL dove ha sede il laboratorio correlato all'attività (qualora esistente)
- b) in assenza del laboratorio, l'ACL dove ha sede il deposito correlato all'attività (qualora esistente)
- c) in assenza di laboratorio o di deposito correlati alla vendita su aree pubbliche esercitata con il negozio mobile o con il banco temporaneo, l'ACL dove l'impresa ricovera i mezzi

L'operatore del settore alimentare trasmette la notifica allo SUAP competente, il quale controlla automaticamente tramite il portale la completezza formale della documentazione e la inoltra all'ACL. La ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dallo SUAP consente di iniziare l'attività e va conservata con copia della notifica.

2. Ogni impresa che opera su aree pubbliche, contestualmente alla prima notifica, è tenuta a comunicare, con le modalità di cui al comma 1, ogni proprio negozio mobile (autobanco) utilizzato per la preparazione/vendita di alimenti deperibili che abbiano necessità di condizionamento termico per la loro conservazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tale obbligo di comunicazione riguarda le seguenti attività:

- vendita di carni fresche;
- vendita di prodotti ittici;
- vendita di salumi e/o formaggi che necessitano della conservazione in frigorifero;
- attività di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti in genere (comprese le attività di cottura e frittura) finalizzati alla vendita/somministrazione

Successivamente alla prima notifica, l'impresa è tenuta a comunicare l'acquisto di altri negozi mobili o la cessazione di ogni negozio mobile precedentemente segnalato.

Art. 8 – Modalità di notifica ai fini della registrazione delle imprese di trasporto, comunicazione degli automezzi e dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004.

1. Il trasporto di alimenti è soggetto a notifica e registrazione solo quando si configura come attività specifica (padroncini, autotrasportatori, auto-negozi). In tutti gli altri casi, il trasporto è da intendersi come fase di un'attività già notificata (ad es. macello, caseificio, deposito, laboratorio, centro cottura, cantina, mulino, macelleria, pescheria, supermercato, distribuzione automatica ecc.), e non viene registrato.

Sono soggette pertanto a registrazione anche le imprese la cui attività consista nel trasporto per conto terzi di prodotti alimentari. L'obbligo di notifica ai fini della registrazione riguarda esclusivamente l'impresa alimentare e non gli automezzi che essa possiede o utilizza, che sono soggetti alla sola comunicazione, secondo quanto

indicato ai successivi punti 2 e 3.

2. Ogni impresa che effettua il trasporto di prodotti alimentari mediante i mezzi elencati al punto 3, è tenuta a comunicare, contestualmente alla prima notifica, tramite lo SUAP, all'ACL cui fa riferimento il Comune in cui sono ricoverati i mezzi, ogni proprio automezzo utilizzato per il trasporto di tali prodotti, utilizzando la modulistica predisposta.

Successivamente, l'impresa è tenuta a comunicare i dati relativi a ogni nuovo automezzo impiegato e la eventuale dismissione di ogni automezzo.

3. Gli automezzi (veicoli e cisterne), per i quali è prevista la comunicazione sono:

- le cisterne adibite al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
- i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati;
- i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati;
- i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti in regime di temperatura controllata.

Non è previsto, invece, l'obbligo di comunicazione per i piccoli contenitori (compresi quelli a temperatura controllata) utilizzati per il trasporto degli alimenti sfusi, comprese le carni o i prodotti ittici o i bidoncini per il trasporto del latte dall'azienda di produzione ai distributori automatici, obbligo che permane, viceversa, per i contenitori di grandi dimensioni scarrabili rientranti tra le fattispecie sopra elencate. Rientra tra le responsabilità dell'operatore del settore alimentare definire nel proprio piano di autocontrollo le caratteristiche e le modalità di gestione per i piccoli contenitori utilizzati per il trasporto di alimenti sfusi.

Art. 9 - Manifestazioni a carattere temporaneo

Per manifestazioni a carattere temporaneo soggette a SCIA o comunicazione al Comune ai sensi di specifiche norme di settore (es.: fiere, sagre, eventi) nelle quali vengono svolte anche preparazione / somministrazione / vendita di alimenti, non è richiesta la notifica ai sensi del Reg.(CE) 852/04.

Esse sono invece soggette a comunicazione da presentare, prima dell'inizio della manifestazione, allo SUAP competente, il quale controlla automaticamente tramite il portale la completezza formale della documentazione e la inoltra all'ACL competente. La ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dallo SUAP consente di iniziare l'attività e va conservata con copia della comunicazione.

Fino a predisposizione di un documento di riferimento da parte della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia in materia, per queste tipologie di attività sussiste l'obbligo di rispettare i requisiti generali e specifici dell'allegato II del Reg. CE 852/2004, per quanto applicabili, e gli obblighi previsti dal Reg. CE 178/2002 per quanto attiene alla rintracciabilità.

Per quanto attiene al requisito della formazione degli addetti, si rimanda a quanto stabilito nella nota prot. 2929/SPS-APREV del 12.2.2010.

Si precisa che operazioni quali manipolazione, preparazione, e il servizio di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale a carattere temporaneo non soggette a SCIA, ad esempio feste scolastiche, parrocchiali, di beneficenza, non rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) 852/04 come precisato nella DGSANCO del 18/06/2012 "Guida all'attuazione di alcune disposizioni del Reg. (CE) 852/04" al punto 3.8., e non sono pertanto soggette nemmeno a comunicazione.

Art. 10 – Distributori automatici di alimenti e bevande

Per le attività che forniscono il servizio di distribuzione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, l'operatore del settore alimentare trasmette la notifica, correlata dall'elenco delle postazioni dei distributori, comprensivo di indirizzi e della tipologia dei prodotti distribuiti, allo SUAP competente, il quale controlla automaticamente tramite il portale la completezza della documentazione e la inoltra all'ACL.

L'ambito di competenza territoriale per la trasmissione della notifica è così definito:

- a) SUAP/ACL dove ha sede il laboratorio correlato all'attività (qualora esistente)
- b) in assenza del laboratorio, SUAP/ACL dove ha sede il deposito correlato all'attività (qualora esistente)
- c) in assenza di queste strutture, SUAP/ACL presso cui ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale).

La ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal portale consente di iniziare l'attività e va conservata con copia

della notifica.

Inoltre, l'OSA dovrà inoltrare a ogni singola ACL nel cui territorio sono dislocati i distributori l'elenco delle postazioni (completo di indirizzi e tipologia dei prodotti distribuiti).

Successivamente alla registrazione dell'impresa, ogni nuova installazione o cessazione di distributori automatici deve essere comunicata all'ACL territorialmente competente sul Comune in cui sono dislocati gli apparecchi. L'OSA, entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di esercizio, invia l'elenco degli apparecchi installati comprensivo della loro ubicazione e della tipologia degli alimenti venduti.

Casi particolari:

- Le "cassette dell'acqua" che distribuiscono acqua potabile variamente trattata ed eventualmente addizionata di anidride carbonica sono soggette a notifica.

- Vendita diretta di latte crudo attraverso erogatori automatici

Per poter installare e conferire il latte crudo agli erogatori automatici è necessario essere registrati ai sensi del Reg. (CE) 852/2004. A tal fine l'interessato è tenuto a notificare la propria attività e la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004, allo SUAP competente, il quale controlla automaticamente tramite il portale la completezza formale della documentazione e la inoltra all'ACL.

Il produttore è inoltre tenuto a rispettare le disposizioni previste all'Allegato I del Reg. (CE) 852/2004, con particolare riguardo alla conservazione delle registrazioni (come riportato al punto III dello stesso allegato).

Inoltre, per ogni erogatore che intende installare, l'OSA trasmette la "comunicazione relativa al conferimento di latte crudo in macchine erogatrici" (di seguito "comunicazione") allo SUAP competente, il quale controlla automaticamente tramite il portale la completezza della documentazione e la inoltra all'ACL.

Oltre alla comunicazione per l'ACL dove ha sede l'allevamento prevista dal primo capoverso, è necessario inoltrare una comunicazione per ogni sede ed ubicazione delle macchine erogatrici, nel caso in cui siano posizionate in territori di competenza di diverse ACL, allo SUAP di riferimento. La comunicazione deve essere corredata da una relazione tecnica dettagliata che specifichi le modalità di trasporto e di vendita del latte.

La ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal portale consente di iniziare l'attività e va conservata con copia della notifica.

La notifica è corredata dall'elenco di tutte le macchine erogatrici e delle relative sedi e ubicazione.

Ricevuta la notifica, le ACL registrano sui sistemi informativi regionali tante sedi operative (con il relativo codice) quante sono le sedi (ubicazioni) dei distributori automatici.

L'adempimento risulta necessario al fine di consentire all'ACL di gestire e monitorare i controlli ufficiali con le modalità e frequenze previste dalla normativa vigente.

Si ricorda che l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana (25 gennaio 2007) precisa (art. 2 punto 3) che il posizionamento delle macchine erogatrici è limitato al territorio della Provincia dove risiede l'Azienda di produzione o delle Province contermini.

Qualora un conferente intenda cessare l'utilizzo di una determinata macchina erogatrice, pur mantenendo la possibilità di conferire il latte crudo ad altri distributori, dovrà far pervenire allo SUAP dove è ubicato l'allevamento e allo SUAP dove è ubicata la macchina erogatrice la comunicazione di cessazione dell'operatività della macchina stessa. Lo SUAP competente controlla automaticamente tramite il portale la completezza formale della documentazione di riferimento e la inoltra all'ACL.

Nel caso in cui si intenda cessare totalmente l'attività di conferimento di latte crudo si inoltrerà allo SUAP la comunicazione di cessazione. Oltre alla comunicazione per l'ACL dove ha sede l'allevamento, è necessario inoltrare una comunicazione per ogni sede ed ubicazione delle macchine erogatrici, nel caso in cui siano posizionate in territori di competenza di diverse ACL, allo SUAP competente, il quale controlla automaticamente tramite il portale la completezza formale della documentazione e la inoltra all'ACL.

Art. 11 - Aggiornamento della registrazione degli stabilimenti e delle attività soggette a controllo ufficiale

1. I titolari degli stabilimenti registrati sono tenuti a notificare, con la stessa procedura indicata all'art. 6, la

variazione dei dati identificativi dell'impresa e ogni modifica significativa della tipologia di attività, delle strutture o del ciclo produttivo.

In caso di subentro la notifica è effettuata dal nuovo titolare.

La planimetria deve essere allegata nel caso di modifiche sostanziali e di subentro.

L'attività va sempre sinteticamente descritta nel modello di notifica, per una corretta registrazione dell'impresa ai fini del controllo ufficiale.

2. Si ritengono:

a) **variazioni significative**, che richiedono la notifica prevista al punto precedente, le seguenti fattispecie:

- nuove tipologie produttive o attività, diverse da quelle già notificate (ad esempio: attività di bar con aggiunta di un laboratorio di pasticceria, negozio di generi alimentari che aggiunge un reparto macelleria)
- modifica dei dati identificativi dell'impresa che comportino il cambio di partita IVA/C.F.
- modifiche strutturali sostanziali che, pur lasciando inalterata la/le tipologia/e produttiva/e già notificata/e, comportino un ampliamento e/o una variazione d'uso dei locali

La notifica di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla variazione.

b) **variazioni non significative**, che non richiedono una nuova ulteriore notifica:

- la semplice redistribuzione degli spazi o delle attrezzature che non incidano sulle caratteristiche igienico sanitarie dei locali ai fini della sicurezza alimentare (ad esempio: lo spostamento del banco bar da un lato all'altro del locale, la sostituzione di una attrezzatura o la sua implementazione nel ciclo produttivo, l'utilizzo di aree esterne per la mera somministrazione).
- la semplice aggiunta di una o più specie animali negli spacci macelleria

La variazione della denominazione/ragione sociale (fatto salvo quanto sopra previsto al punto 2 a), la variazione della sede legale e la cessazione dell'impresa non sono soggette a notifica. Tali variazioni vanno comunicate al SUAP nei termini indicati dalle leggi di settore. In mancanza di termini e normative di riferimento, queste comunicazioni vanno inoltrate entro 30 giorni dal loro verificarsi allo SUAP. Lo SUAP provvederà a inoltrarle all'ACL competente.

Lo spostamento in altra sede di uno stabilimento registrato, anche senza variazioni delle tipologie produttive, comporta l'obbligo di una nuova notifica ai fini della registrazione e una nuova dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004.

Art. 12 - Competenze dell' ACL

Ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ACL spettano, secondo la sequenza sottoriportata:

la ricezione, attraverso il SUAP, delle notifiche e comunicazioni;

la valutazione della completezza sostanziale della documentazione ricevuta e la richiesta all'operatore del settore alimentare, tramite lo SUAP, delle informazioni mancanti;

la registrazione dello stabilimento e delle relative attività svolte sui sistemi informativi predisposti dalla Regione Friuli Venezia Giulia e la comunicazione di avvenuta registrazione allo SUAP per la trasmissione all'impresa e agli enti interessati; la registrazione viene effettuata attribuendo un numero di codice ad ogni nuova sede operativa del comparto post-primario, composto da 13/14 caratteri alfanumerici secondo la seguente sequenza:

- IT: sigla del Paese;
- 06: codice Istat della Regione Friuli V.G.;
- 201/2/3/4/5: codice Istat dell'azienda sanitaria;
- 10001: numero progressivo dell'attività.
- Sigla: M (se di competenza del Servizio Igiene degli alimenti), V (se di competenza del Servizio Igiene degli alimenti di origine animale), MV (se di entrambi).

L'avvenuta registrazione viene comunicata, unitamente al numero di codice di registrazione per le attività del comparto post-primario, per il tramite dello SUAP, al soggetto notificante l'attività, entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, o comunque nei tempi previsti dai regolamenti delle singole A.A.S. Decorsi 30 giorni

dalla data di presentazione della notifica, in caso di silenzio, l'attività si intende registrata (silenzio-assenso). Qualora sussistano motivi che non consentano di procedere alla registrazione, come nel caso di notifiche irregolari o incomplete, l'ACL ne dà tempestiva comunicazione all'interessato per il tramite dello SUAP competente per territorio, indicando il termine per la regolarizzazione. Con questa comunicazione vengono interrotti i termini per la conclusione del procedimento di registrazione, che ricominciano a decorrere dalla data di presentazione della regolarizzazione richiesta. Qualora la regolarizzazione non venga presentata entro il termine indicato nella richiesta, il procedimento, salvo motivate ragioni, viene definitivamente archiviato, dando motivata informazione all'interessato e al Comune competente per il tramite dello SUAP.

Ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ACL spetta la comunicazione, ove necessario, della sospensione totale o parziale dell'attività, nonché della revoca del provvedimento, direttamente all'impresa e al Comune.

Art. 13 - Anagrafe degli stabilimenti e delle attività soggette a controllo ufficiale

1. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ACL assicurano la corretta archiviazione dei dati riguardanti:

- le nuove registrazioni,
- gli eventuali aggiornamenti intervenuti presso gli stabilimenti,
- le informazioni relative alle verifiche effettuate durante l'attività di controllo ufficiale, utilizzando i sistemi informativi forniti dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

2. I dati minimi da registrare sono quelli indicati nell'allegato A dell'Accordo Stato Regioni sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29/4/2010:

- identificazione dello stabilimento (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede operativa e sede legale)
- numero di registrazione attribuito all'impresa (ove previsto)
- tipologie di attività (eventualmente integrate con i codici ISTAT/ATECO)
- data inizio attività
- data fine attività
- controlli ufficiali (data effettuazione, stato, esito).

3. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ACL provvedono a integrare le informazioni degli stabilimenti registrati, mantenendole aggiornate con le notifiche e le comunicazioni pervenute.

4. Ai fini del presente documento, i Dipartimenti di Prevenzione delle ACL assicurano, nell'ambito della propria organizzazione, il coordinamento tra i Servizi competenti in materia di sicurezza alimentare.

Art. 14 – Derghe alla presenza dei requisiti igienico sanitari previsti dall'Allegato II del Reg. CE/852/2004

Le misure nazionali eventualmente da adottare in conformità all'articolo 13, paragrafo 3 del Regolamento (CE) 852/2004, riguardano l'adattamento dei requisiti specifici di cui all'allegato II dello stesso Regolamento:

- per consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti;
- per tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.

Quanto sopra si applica conformemente all'art. 7 del Regolamento (CE) 2074/2005.

Gli operatori del settore alimentare che intendono richiedere deroghe per quanto sopra indicato, devono inviare al Ministero della Salute - Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Sicurezza Alimentare e Organi collegiali per la Tutela della Salute, per il tramite della Regione Friuli Venezia-Giulia, una domanda corredata da:

- una breve descrizione dei requisiti per i quali vogliono richiedere la deroga;
- una descrizione dei prodotti e degli stabilimenti interessati;
- qualsiasi altra informazione utile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE